

Verso l'approvazione il ddl che diluisce l'innalzamento a 60 anni dell'età minima per la pensione

Un nuovo anno senza lo scalone

Nel 2008 dovrebbero bastare i 58 di età e i 35 di servizio

Pagina a cura
di NICOLA MONDELLI

Ein dirittura d'arrivo la legge che abroga il comma 6, lett. a) dell'articolo 1 della legge 243/2004 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per accedere al trattamento pensionistico di anzianità occorrerebbe avere compiuto 60 anni di età, unitamente a una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.

Al traguardo manca solo il visto dell'aula di Palazzo Madama avendo già ottenuto quello dell'Aula di Montecitorio. Salvo stravolgimenti dell'ultima ora, il traguardo dovrebbe essere tagliato prima di Natale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007.

Con l'abrogazione del comma 6, lett. a), i requisiti anagrafici e contributivi richiesti al solo personale del comparto scuola per accedere al trattamento pensionistico di anzianità nel 2008 e nel 2009 saranno quelli indicati nella tab. A e cioè almeno 58 anni di età e 35 di contribuzione. Detti requisiti dovranno essere posseduti al 31 dicembre di ogni singolo anno. Dal 2010 i requisiti saranno invece quelli indicati sempre nella tab. A.

Il disegno di legge in fase di trasformazione in legge non abroga, invece, alcuni importanti principi contenuti nella citata legge 243/2004, meglio conosciuta come legge Maroni.

Resta confermato il principio secondo il quale il dipendente della scuola che maturerà, entro il 31 dicembre 2007, 57 anni di età e 35 di contribuzione potrà liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento e indipendentemente da ogni modifica normativa.

ECCO COSA PREVEDE LA LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE

TAB. A

I REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI RICHIESTI AL PERSONALE DELLA SCUOLA PER ACCEDERE ALLA PENSIONE DI ANZIANITA'

Legge Maroni			Legge Damiano - Padoa Schioppa		
Anno	età anagrafica	e contributiva	Anno	età anagrafica	e contributiva
2008	60	35	2008	58	35
2009	60	35	2009	58	35
2010	61	35	2010	59	(quota 95)
2011	61	35	2011	60	(quota 96)
2012	61	35	2012	60	(quota 96)
2013	61	35	dal 2013	61	(quota 97)

N.B.: le quote sono il risultato della somma tra età anagrafica minima e età contributiva

TAB. B

DOCENTI E ATA IN SERVIZIO NEL 2008 IN POSSESSO DEI NUOVI REQUISITI PER ACCEDERE ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' nel 2008 e 2009

Età anagrafica	Doc. sc.infanzia	Doc.sc primaria	Doc. I grado	Doc. II grado	ATA
Tra 58 e 59 anni	5.070	17.320	20.670	21.600	18.000
Tra 60 e 64 anni	3.260	8.270	7.300	12.200	11.100
Totali	8.330	25.590	27.970	33.800	29.100

N.B.: L'80% dei docenti e il 70% degli ATA, essendo donne, hanno diritto alla pensione di vecchiaia ma solo se ne fanno espressa richiesta.

Confermato è anche il principio secondo cui i periodi di anzianità contributiva maturati fino al conseguimento del diritto a pensione dovranno essere computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della pensione, secondo i criteri indicati nella legge 335/1995 e successive modificazioni.

Rimane, inoltre, confermato che per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico o accademico con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico.

Il personale interessato

Il numero dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario che alla data del 31 dicembre 2008 sarà in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi minimi richiesti dalla legge in via di approvazione per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità a decorrere dal 1° settembre 2008, è indicato nella tab. B.

Nella stessa tabella è inoltre riportato il numero complessivo del personale che avrebbe diritto, sempre a decorrere dal prossimo 1° settembre, sia al trattamento pensionistico an-

tipicato che, se donna, a quello di vecchiaia.

Modalità e termini

Il decreto ministeriale n. 97 del 14 novembre 2007 e la circolare n. 98 del 15 novembre hanno confermato essere il 10 gennaio 2008 il termine ultimo per la presentazione da parte dei docenti e del personale Ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio e/o di contribuzione utile a pensione, di dimissioni dal servizio, di trattamento

in servizio oltre il 65° anno di età, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale accesso al trattamento pensionistico di anzianità a valere dal 1° settembre 2008, nonché per la revoca di domande già presentate. La singola domanda va indirizzata al dirigente della scuola di titolarità ovvero di servizio se diversa da quella di titolarità. Insieme alla domanda è opportuno presentare la documentazione che dovrà servire all'Ufficio scolastico provinciale per compilare il prospetto dati da trasmettere all'Inpdap per la determinazione dell'ammontare della pensione.